

PARERE LEGALE

I quesiti da Voi formulati impongono l'analisi di un complesso impianto normativo, per certi versi disorganico e per lo più stratificatosi nel corso degli anni, dal cui studio emerge la possibilità di fornire un parere che, stante la novità dei temi trattati, è comunque suscettibile di essere ulteriormente rivisto e corretto, anche alla luce degli sviluppi e delle interpretazioni che gli Ordini professionali ed il Ministero interessato forniranno nel corso dei prossimi mesi.

La premessa di fondo, sottesa al profluvio di norme emanate nel corso degli ultimi anni, è che il Legislatore ha inteso stringere le maglie del libero esercizio delle professioni sanitarie, con ciò esprimendo la chiara volontà di vincolare coloro i quali possiedono una determinata professionalità in ambito sanitario all'appartenenza al relativo Ordine professionale di riferimento, chiamato a sua volta – attraverso regole proprie – a controllare che i propri iscritti posseggano quei requisiti in grado di garantire il rispetto di adeguati standard qualitativi nell'esercizio della professione.

In tal senso devono certamente leggersi, a titolo esemplificativo, sia le norme che inaspriscono il reato di esercizio abusivo della professione, sia le norme che vincolano l'esercizio di una professione all'iscrizione all'Albo del relativo ordine di riferimento.

Se dunque questo era l'intento del Legislatore, la logica conseguenza del ragionamento sin qui condotto avrebbe dovuto portare non solo all'istituzione di tanti Albi ed Ordini professionali quante sono le professioni interessate, ma anche alla possibilità di sanare la posizione lavorativa di tutti coloro che attualmente svolgono una determinata professione, pur privi di un titolo abilitativo che, in

passato, non ne impediva lo svolgimento.

Se ciò è avvenuto in maniera esplicita per le professioni sanitarie tipiche, quali quelle appartenenti al settore delle scienze infermieristiche, altrettanto non può dirsi per il settore inerente la psicologia, nel cui ambito sono stati istituiti numerosi corsi di Laurea – afferenti a Facoltà diverse tra loro ed in potenziale conflitto con conseguente sovrapposizione di professionalità.

In particolare, il caso concreto sottoposto allo scrivente riguarda la posizione dello psicologo, laureato ed iscritto al relativo albo professionale, che lavora da anni come Educatore professionale in strutture psichiatriche, il quale rischia di esercitare abusivamente la professione di Educatore nell'ipotesi in cui non risulti iscritto al relativo Albo degli Educatori Professionali.

A ciò si aggiunga come sotto il nomen dell'Educatore professionale siano ricompresi, oltre alle figure di cui al risalente D.M. 520/1998, almeno altre tre nuove professionalità introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a mente della quale sono istituiti i corsi di Laurea che attribuiscono il titolo di Educatore professionale socio sanitario, socio pedagogico e pedagogista, tutti afferenti a Facoltà universitarie diverse dalla Facoltà di Psicologia.

L'art. 1, comma 597 della Legge Finanziaria 2018 prevede una disciplina transitoria, secondo cui possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione universitaria, coloro i quali abbiano svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione.

Tuttavia, la frequenza e successiva acquisizione dei 60 crediti formativi

universitari comporta la mera acquisizione della qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico, non già il rilascio di un titolo universitario, né offre la possibilità di iscriversi al relativo Albo professionale, che è la condizione imposta dal legislatore per l'esercizio della professione a partire dal 1° gennaio 2020.

Una possibile soluzione al problema sottoposto allo Scrivente può rinvenirsi cogliendo le novità introdotte dalla L. 11/01/2018, n. 3, il cui art. 9 in particolare modifica l'art. 1 della *Legge professionale degli Psicologi (Legge 18 febbraio 1989, n. 56)*, stabilendo che la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie.

Poichè dunque, a partire dall'anno 2018, lo psicologo esercita una professione sanitaria, potrebbe trovare applicazione anche in tale settore professionale l'art. 1 commi 537-539 della Legge Finanziaria 2019 n. 145 del 30/12/2018, secondo la quale, al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Con successivo Decreto Ministeriale del 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, il Ministero della Salute ha istituito gli Elenchi speciali ad esaurimento per gli operatori sanitari che non possono iscriversi agli Albi professionali delle professioni sanitarie a causa della mancanza dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente.

In particolare, per quanto qui di interesse, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, viene istituito l'elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Educatore professionale.

Si noti come il Legislatore, attraverso l'azione del Ministero della Salute, sotto il cui raggio d'azione opera anche lo Psicologo a partire dall'anno 2018, abbia individuato soltanto genericamente la figura dell'Educatore professionale, senza ulteriori specificazioni, con ciò offrendo, a parere di chi scrive, la possibilità anche agli psicologi che esercitano l'attività di Educatori professionali presso le strutture psichiatriche di iscriversi nei relativi elenchi speciali ad esaurimento.

Naturalmente, i soggetti che svolgono le attività tipiche degli educatori professionali dovranno certificare il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 1, comma 2¹ del DM 9 agosto 2019, da intendersi cumulativi e non alternativi tra

¹ Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:

a) Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica.

b) Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;

loro, con ciò curando la relativa iscrizione entro il 31 dicembre 2019.

Tra i requisiti individuati dal Legislatore, assume particolare rilievo il possesso di un titolo che, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate dal lavoratore dipendente ovvero autonomo.

Il possesso di tale titolo – condizione necessaria per essere iscritto negli elenchi speciali – deve infatti coordinarsi con la normativa regionale di riferimento, che per la Regione Piemonte trova la propria espressione nel DGR n. 29-3944 del 19.9.2016 e s.m.i., il cui allegato B prevede che lo Psicologo possa esercitare le funzioni di Educatore Professionale o di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica a condizione che a settembre 2016 fosse in servizio presso le strutture SRP1, 2 e 3 con un'esperienza certificata di almeno due anni.

Nel disciplinare la revisione dell'intera residenzialità psichiatrica, il DGR 29-3944 del 2016 si era posto un orizzonte triennale entro cui completare la fase di riordino della residenzialità psichiatrica, individuando quale termine ultimo la data del

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;

3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata.

c) Lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:

I. dal possesso di partita IVA fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;

II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di

riferimento;

III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata.

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.

31.12.2019. Cionondimeno, la Regione Piemonte ha manifestato l'intenzione di concedere una proroga quantomeno semestrale alla disciplina vigente, e dunque sino al 30 giugno 2020: tuttavia, alla data odierna tale determinazione non è ancora stata trasfusa in un provvedimento legislativo ufficiale.

Se dunque al momento di entrata in vigore del DGR 29-3944 lo Psicologo era in possesso del requisito dell'esperienza biennale per esercitare la funzione di Educatore professionale o di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali sarà sufficiente dimostrare almeno un ulteriore anno di svolgimento della professione di Educatore professionale nell'ultimo decennio.

L'urgenza con cui il Decreto ministeriale ha introdotto i relativi elenchi speciali ad esaurimento evidenzia come il Legislatore consideri tale scenario del tutto peculiare e transitorio, non suscettibile di ulteriori proroghe o deroghe.

In questo senso, dunque, deve essere intesa la locuzione "ad esaurimento".

Per cui, in via prudenziale, è opportuno considerare come tassativo il termine del 31 dicembre 2019, non essendo possibile – né allo stato ragionevole – ipotizzare l'introduzione di ulteriori proroghe che consentano l'iscrizione negli elenchi speciali in un momento successivo.

Quanto alla possibilità di una "doppia iscrizione" agli elenchi, così come non esiste un divieto assoluto di contemporanea iscrizione a più albi professionali, l'inserimento in un elenco speciale di per sé non preclude l'iscrizione ad altro elenco speciale, sussistendone i presupposti ed i requisiti di cui al D.M. 9/8/2019, a condizione che non vi siano incompatibilità di sorta previste dalle Leggi professionali di riferimento e dai relativi codici deontologici.

Infatti, l'art. [2229 c.c.](#) affida ai singoli Ordini la funzione di regolamentare su eventuali *incompatibilità professionali*²: con specifico riferimento alla professione di Psicologo, la Legge n. 56 del 1989 ed il Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi non prevedono cause di incompatibilità formali, bensì solo legate al particolare caso affrontato dal professionista, ferme restando le incompatibilità di legge previste per i rapporti di lavoro degli psicologi dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

In linea di principio, dunque, sembra essere possibile che uno psicologo libero professionista svolga una parte della propria giornata lavorativa quale psicologo di struttura ed il resto del tempo quale lavoratore dipendente all'interno dei medesimi locali, senza che ciò possa costituire di per sé motivo di incompatibilità (fatte salve, ancora una volta, le singole questioni professionali trattate).

Analogamente, il libero professionista potrà – in linea di principio – svolgere l'attività di psicologo e di educatore professionale all'interno della medesima struttura, sempre prestando attenzione ai possibili profili di incompatibilità che dovessero concretizzarsi nei casi quotidianamente trattati (si pensi alla possibile sovrapposizione dei ruoli e dei compiti svolti dal singolo professionista nei confronti dell'utenza).

La doppia attività esercitata dal professionista non richiede l'apertura di una nuova Partita Iva, vietata dal legislatore tributario. Sarà quindi sufficiente estendere l'oggetto della propria attività, andando così a fatturare anche per prestazioni differenti rispetto al codice di attività inizialmente fornito quale psicologo in

²Art. 2229 c.c.: La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

occasione dell'apertura della partita iva.

Dal punto di vista previdenziale, lo psicologo soggiace all'obbligo di iscrizione quando egli consegua reddito di attività professionale di qualsiasi tipo le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'Albo professionale; viceversa, coloro i quali sono inseriti negli elenchi speciali di cui al DM 9.8.2019 sono tenuti al versamento di un contributo annuale funzionale al mero sostentamento dei costi di gestione, stabilito dal Consiglio direttivo dell'Ordine.

In ogni caso, qualora si rendesse necessario procedere ad una doppia iscrizione previdenziale, occorrerà tenere conto delle norme sul cumulo contributivo di cui alla Legge n. 228/2012, alla luce delle quali valutare l'incidenza di tale *doppia iscrizione* sul futuro trattamento pensionistico.

Si consideri, infine, come l'ultimo Decreto ministeriale, in linea con i precedenti interventi normativi, faccia salva la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza di cui all'art. 4, comma 2 della Legge n. 42 del 1999 dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 43 del 2006.

Ora, l'equivalenza dei titoli assume particolare importanza alla luce dell'obbligo di essere iscritto ad un Albo professionale ovvero ad un elenco speciale quale condizione per l'esercizio lecito della professione, dal momento che l'ottenimento della dichiarazione di equivalenza da parte degli iscritti negli elenchi speciali consente l'iscrizione tout court nel relativo Albo professionale.

Tuttavia, con particolare riferimento alla professione degli Educatori professionali, sulla cui base deve essere valutata l'equivalenza dei titoli pregressi per l'esercizio professionale, non risultano, ad oggi, essere stati avviati i decreti di

equipollenza, né attivati i bandi regionali, prodromici e necessari al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli, con ciò di fatto impedendo – allo stato attuale – l'accesso a dette procedure.

La stesura del presente parere legale risponde alle esigenze di sinteticità ed immediatezza nella consultazione richieste dalla Cliente, cui occorre in ogni caso e sin d'ora ribadire come la particolare complessità della vicenda, la novità dei temi trattati, l'assenza di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali di riferimento, unitamente alla densità di norme anche in contrasto tra loro che contraddistinguono la materia, impedisce di fornire una risposta definitiva e tranciante alle tematiche sottoposte.

Per la stesura del presente parere sono state consultate le seguenti fonti:

- 1) L. 11/01/2018, n. 3
- 2) Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 commi 537-539
- 3) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
- 4) Codice deontologico Ordine Psicologi
- 5) Legge 18 febbraio 1989, n. 56 - Ordinamento della professione di psicologo.
- 6) Legge 1° febbraio 2006, n. 43
- 7) Legge 26 febbraio 1999, n. 42
- 8) Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2016, n. 29-3944
Revisione della residenzialità psichiatrica. Integrazioni a DGR n. 30 -
1517/20, compresa la Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio
2018, n. 41-6886 15 e s.m.i.

Si allega:


1) Quesito.

Torino, li 25 ottobre 2019


Avv. Paolo Bagnasco



Avv. Valerio Veronesi



Avv. Paolo Berti



 <p>ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE</p>	<p>ORDINE DEGLI PSICOLOGI Consiglio Regionale del Piemonte Via S. Quintino, 44-46 – 10121 TORINO Tel. 011/53.23.68 Fax 011/53.76.92 E-mail: segreteria@ordinepsicologi.piemonte.it Sito: www.ordinepsicologi.piemonte.it C.F. 97553160017</p>	
--	---	--

Egr. Avvocato Paolo Berti
paolo.berti@studiobertibagnasco.it

Egr. Avv. Paolo Berti,

in seguito alla pubblicazione del DM denominato **Decreto Grillo agosto 2019**, e nelle more della applicazione delle DGR sotto indicate, siamo a chiederLe un preventivo per la formulazione di un parere circa il possibile futuro della nostra professione ed il relativo destino dei nostri iscritti.

Le proponiamo le normative di riferimento ed alcuni link, utili a delineare un quadro generale, che speriamo possa servire.

Quesiti

- Gli psicologi (laureati e iscritti all'albo) che hanno svolto da almeno 36 mesi ruoli educativi nelle strutture psichiatriche possono continuare a farlo? con quali modalità?
 - o Questione requisiti decreto sono escludentesi (E/O)?
 - o In quali/quante lista/e può iscriversi lo psicologo? (es TRP, Educatore, entrambe)
- Per quanto tempo l'iscritto agli elenchi speciali può continuare a svolgere il ruolo dell'educatore? (deve cioè riqualificarsi in seguito?)
 - o In che senso cioè le liste sono ad esaurimento?
 - o In che modalità sono previste eventuali riqualifiche?
 - o Ragionevolmente per quanto tempo esisterà una fase transitoria, in subordine esisterà una fase transitoria?
- Può uno psicologo con partita Iva svolgere alcune ore come psicologo ed altre come educatore dipendente per la stessa ditta/cooperativa? E in ditte/cooperative diverse (psicologo in una ed educatore in un'altra)?
 - o Questione doppia partita iva. Cioè se uno psicologo che ha la sua partita iva già attiva, acquisisce la qualifica da educatore, seguendo l'iter previsto, deve essere per forza assunto?
 - o Sempre nel caso della libera professione, è possibile pensare ad una situazione come la seguente? Lo psicologo che come libero professionista, acquisisce la qualifica di educatore e si iscrive anche al relativo ordine, ma fattura come psicologo poiché le medesime attività per legge rientrano nel suo campo di azione; "estendendo" di fatto il raggio di azione della sua partita iva, non potendone avere due. (LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO: DECLARATORIA, ELEMENTI CARATTERIZZANTI ED ATTI TIPICI CNOP <https://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf>) Vedi anche

legge lorenzin e professione psicologo (<http://www.psy.it/la-professione-di-psicologo-e-professione-sanitaria.html>)

- Rispetto alle normative regionali (DGR in allegato) in cui si parla di equivalenza, che significato assume adesso questo termine?
- Questione Casse previdenziali
- Altre possibili "rogne" che ad oggi non immaginiamo (abuso professione, ricorsi, liti fra ordini, ecc.)

Elenco Normativa Regionale

D.G.R.30-1517 del 3.6.2015 integrata con DD.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016,

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/40/attach/dgr_03944_830_19092016.pdf

D.G.R.14-4590 del 23.01.2017

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/06/attach/dgr_04590_830_23012017.pdf

D.G.R. 41-6886 del 18.5.2018

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/22/attach/dgr_06886_105018052018.pdf

D.G.R. 43-8768 del 12 aprile 2019

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/16/attach/dgr_08768_105012042019.pdf

Normativa nazionale

Decreto Grillo agosto 19

https://www.nurse24.it/images/allegati/decreto_elechi_speciali_professioni_sanitarie.pdf

Ddl Lorenzin

<https://www.nurse24.it/infermiere/leggi-normative/ddl-lorenzin-analisi-infermieri.html>

CNOP

Tutta la legislazione riguardante professione psicologo

<http://www.psy.it/legislazione-italiana>

Altri link utili

Ordine trsm ptstrp

<https://tsrm-toaoalat.tech/>

Articoli, blog, commenti significativi

<https://www.nurse24.it/infermiere/leggi-normative/decreto-istituzione-elenchi-speciali-delle-professioni-sanitarie.html>


<https://www.opl.it/notizia/25-01-2019-pedagogista-educatore-socio-pedagogico-educatore-socio-sanitario>

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministro&id=3868&fbclid=IwAR1-

<B0D8oeQlxmOVwATOUE0KtbyJWklmoCngHJcguqkUaIRv632OIZDC0HM>

Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Laura FACHIN



VADEMECUM

D. Gli psicologi (laureati e iscritti all'albo) che hanno svolto da almeno 36 mesi ruoli educativi nelle strutture psichiatriche possono continuare a farlo? con quali modalità?

R. Sì, a condizione che posseggano i requisiti di cui all'art.1, comma 2 del DM 9.8.209 e si iscrivano negli Elenchi speciali.

D. Questione requisiti decreto sono escludentesi (E/O)?

R. Il candidato deve possedere tutti i requisiti previsti dalla tipologia di appartenenza, non essendo sufficiente il semplice possesso di uno solo di essi.

D. In quali/quante lista/e può iscriversi lo psicologo (es. TRP, Educatore, entrambe)?

R. Lo psicologo può iscriversi in tutti gli elenchi speciali di cui possieda i requisiti di legge.

D. Per quanto tempo l'iscritto agli elenchi speciali può continuare a svolgere il ruolo dell'educatore (deve cioè riqualificarsi in seguito)?

R. Ad oggi la normativa non prevede alcunché al riguardo e dunque si presume per un tempo illimitato.

D. In che senso cioè le liste sono ad esaurimento?

R. Le liste sono ad esaurimento nel senso che il termine per essere iscritti scade inderogabilmente il 31 dicembre 2019.

D. In che modalità sono previste eventuali riqualifiche?

R. Non esistono indicazioni in tal senso.

D. Ragionevolmente per quanto tempo esisterà una fase transitoria e in subordine esisterà una fase transitoria?

R. La complessità della materia impone il ricorso ad una fase transitoria, che per sua natura non può che essere destinata a cessare in futuro ma, allo stato, non è possibile prevederla.

D. Può uno psicologo con partita Iva svolgere alcune ore come psicologo ed altre come educatore dipendente per la stessa ditta/cooperativa? E in ditte/cooperative diverse (psicologo in una ed educatore in un'altra)?

R. Sì, nel rispetto dei casi di incompatibilità professionale.

D. Questione doppia partita iva. Cioè se uno psicologo che ha la sua partita iva già attiva, acquisisce la qualifica da educatore, seguendo l'iter previsto, deve essere per forza assunto?

R. No, non v'è obbligo di assunzione, né esiste la possibilità della doppia partita iva.

D. Sempre nel caso della libera professione, è possibile pensare ad una situazione come la seguente? Lo psicologo che come libero professionista, acquisisce la qualifica di educatore e si iscrive anche al relativo Ordine, ma fattura come psicologo poiché le medesime attività per legge rientrano nel suo campo di azione; "estendendo" di fatto il raggio di azione della sua partita iva, non potendone avere due.

R. E' prevista la possibilità di estendere il proprio campo di applicazione, non potendo attivare tante partite iva quante sono le libere professioni che il professionista esercita.

D. Rispetto alle normative regionali (DGR in allegato) in cui si parla di equivalenza, che significato assume adesso questo termine?

R. La procedura di equivalenza dei titoli ex Legge n. 42/1999 non risulta allo stato

essere stata avviata. Quanto al DGR 29.3944 del 2016 e s.m.i., la Regione Piemonte ha manifestato l'intenzione di concedere una proroga sino al 30 giugno 2020 della fase transitoria di riordino della residenzialità psichiatrica, che avrebbe dovuto essere ultimata entro il 31.12.2019.

D. Questione Casse previdenziali.

R. Lo psicologo resta iscritto alla propria Cassa professionale, dal momento che l'iscrizione nell'elenco speciale comporta il versamento di un contributo annuale una tantum.

D. Altre possibili "rogne" che ad oggi non immaginiamo (abuso professione, ricorsi, liti fra ordini, ecc.).


R. Dal punto di vista operativo, occorre che il professionista/dipendente con cui si collabora e che esercita funzioni di Educatore professionale sia iscritto nell'elenco speciale, dal momento che la mancata iscrizione potrebbe configurare il reato di esercizio abusivo della professione, cui concorrerebbe la stessa Società committente/datrice di lavoro per non aver verificato la sussistenza del requisito. Qualora il collaboratore/dipendente fosse privo dei requisiti di legge, non risultando iscritto al relativo elenco speciale, potrà verificarsi l'ipotesi della risoluzione del rapporto in essere per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alla parte committente/datoriale.

Torino, 25 ottobre 2019

Avv. Paolo Bagnasco



Avv. Valerio Veronesi



Avv. Paolo Berti

